

**Disegno di legge di iniziativa popolare a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352**

**"Garanzia delle pensioni di anzianità con quaranta anni di contributi e delle pensioni di vecchiaia"**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge rubricato "Garanzia delle pensioni di anzianità con quaranta anni di contributi e delle pensioni di vecchiaia" ha come scopo quello di abrogare la riforma previdenziale voluta dal Governo Monti e messa a punto dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero.

La riforma delle pensioni, così come configurata nell'articolo 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, sta producendo e produrrà soprattutto nel prossimo futuro effetti devastanti per i lavoratori e le lavoratrici del nostro Paese.

Si è scelto di fare cassa con il sistema pensionistico e sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici. Con questa riforma, infatti, sono state abolite di fatto le pensioni di anzianità (un autorevole quotidiano economico come Il Sole 24 Ore titolava a tutta pagina il 5 dicembre del 2011 "*Addio alle pensioni di anzianità*") e rese ancora più lontane nel tempo le pensioni di vecchiaia.

La riforma previdenziale voluta dal Governo Monti si regge su due postulati falsi.

Anziché migliorare il sistema pensionistico rendendolo sempre più equo ed equilibrato con interventi di "manutenzione", come è stato fatto negli ultimi 20 anni (con la riforma Dini del 1995, con la riforma Prodi del 1997, con la riforma Maroni del 2003, con la riforma Prodi del 2008 e poi con le riforme del Ministro Sacconi degli ultimi due anni), si è scelta la strada della riforma brutale e radicale delle pensioni sostenendo nell'articolo 24 che "*Le disposizioni del presente articolo sono dirette a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo*".

Ma il sistema previdenziale previgente era perfettamente in equilibrio come ha confermato la Commissione Europea nel Rapporto sulla sostenibilità 2009.

In tale Rapporto si evidenzia la dinamica della spesa pensionistica ante riforma del Governo Monti - Fornero e tale dinamica porta ad una decrescita della spesa pensionistica sino ad un rapporto tra spesa pensionistica e Prodotto Interno Lordo pari al 13,4% nel 2060 di cui 11,2% di pensioni dirette e 2,2% di pensioni indirette.

Tale dinamica della spesa pensionistica è stata confermata più volte sia dall'INPS, sia dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale del Ministero del Lavoro e sia dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Pertanto nessuna "bomba previdenziale" o "scontro generazionale" era alle porte e nessuna ragione legata alla presunta insostenibilità economica e finanziaria del sistema previdenziale previgente può essere portata per giustificare un intervento di riforma "brutale" sulle pensioni come quello voluto dal Governo Monti.

Anche il Libro Verde sulla previdenza europea realizzato nel 2010 dal Commissario Europeo agli Affari Sociali Andor fa rientrare il nostro Paese nella ristretta cerchia degli Stati europei considerati virtuosi dal punto di vista previdenziale, grazie alle riforme pensionistiche sviluppate dagli anni 90 in poi.

Anche nel Libro Verde si evidenzia come il nostro Paese sia tra i pochi Paesi europei che, secondo le proiezioni, nel 2060 ridurrà la quota del Prodotto Interno Lordo dedicata alla spesa pensionistica.

Il secondo postulato falso su cui si regge la riforma delle pensioni voluta dal Governo Monti - Fornero è stato così sintetizzato dai giornali di regime: con il metodo contributivo più lavori e più pensione avrai.

In sintesi il Ministro del Lavoro Fornero sostiene che il metodo contributivo di calcolo delle pensioni faccia sì che ciascun lavoratore riceva una pensione corrispondente all'equivalente attuariale dei contributi previdenziali versati nell'arco della vita lavorativa.

I giornali di regime per sintetizzare la riforma delle pensioni hanno titolato “Tanto si è versato, tanto si riceverà” oppure “Il calcolo contributivo dà diritto ad una pensione rigorosamente corrispondente ai contributi versati”.

Ma un autorevole giornale economico, Italia Oggi, ha dimostrato tecnicamente quanto sia falsa l'affermazione della corrispettività del sistema contributivo.

In tale studio tecnico pubblicato il 22 dicembre 2011 da Italia Oggi si dimostra, con dati inconfutabili, che 8 anni per gli uomini e 14 anni per le donne di godimento effettivo della pensione dopo la prolungata vita lavorativa sono sufficienti per recuperare solo il 40% di quanto effettivamente versato in contributi previdenziali durante la vita lavorativa, del montante contributivo maturato nell'arco della vita lavorativa.

Mentre con il precedente metodo retributivo il calcolo della pensione era legato ad una percentuale della retribuzione per ogni anno di lavoro, un recente studio riportato dal notiziario dei Ragionieri e dal Corriere Economia del 13 febbraio 2012 ed effettuato da una società di consulenza e di gestione di piani pensionistici aziendali Debory Eres e presentato a Parigi dice che in Italia la copertura pensionistica media scenderà dal 67% dell'ultimo salario del 2007 al 47% nel 2060. Con ciò dimostrando che, grazie alla riforma delle pensioni voluta dal Governo Monti, l'Italia è il primo Paese in termini di calo dei trattamenti pensionistici, seguito dalla Germania.

Il giornale Milano Finanza del 17 febbraio 2012 sotto il titolo “Pensioni, la riforma presenta il conto” dice chiaramente che nel rapporto costi/benefici della riforma Fornero nella maggioranza dei casi ci guadagna l'INPS e ci perdono i lavoratori e ciò emerge da un'analisi effettuata da una società per lo sviluppo dei fondi pensione che ha calcolato per diverse tipologie di lavoratore l'indice di penalizzazione o di convenienza che deriva dalle nuove regole.

I lavoratori e le lavoratrici avevano pianificato la propria vita avendo certezza delle regole con cui la loro ricchezza previdenziale sarebbe stata trasformata in rendita. Ora la riforma Monti - Fornero vuole cancellare con un tratto di penna questa pianificazione, questi progetti di vita.

Inoltre per le donne l'accelerazione alla parificazione con gli uomini sotto il profilo pensionistico non è accompagnata da nessun intervento che riconosca il loro specifico lavoro che è anche quello della cura della famiglia e dei figli.

Esiste anche un profilo di illegittimità costituzionale della riforma delle pensioni contenuta nell'articolo 24 del Decreto Legge del dicembre 2011.

Tale riforma si caratterizza per essere dotata di efficacia retroattiva incidendo su fattispecie previdenziali in itinere in modo lesivo dell'affidamento dei lavoratori se non dei loro diritti quesiti; e la sentenza della Corte Costituzionale 14 luglio 1988 n. 822 dice che non è ammissibile che una modifica legislativa peggiori le aspettative del lavoratore in ordine al trattamento pensionistico e che il passaggio da un regime previdenziale ad un altro regime caratterizzato da requisiti di fattispecie più restrittivi deve essere accompagnato, a pena di incostituzionalità, da norme di diritto transitorio, da una fase transitoria. E nella riforma Monti - Fornero non esiste alcuna norma transitoria nè una adeguata fase transitoria.

E la mancanza di una fase transitoria genera la rincorsa alle eccezioni all'applicazione del nuovo regime previdenziale come recentemente accaduto con i correttivi introdotti nel decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 di proroga dei termini (lavoratori c.d. esodati che avevano già firmato le proprie dimissioni con azienda e sindacati).

La riforma delle pensioni Monti - Fornero non lascerà alcuna traccia sulle dimensioni del debito pubblico (1900 miliardi di euro) ma si scaricherà sui lavoratori e sulle lavoratrici soprattutto del Nord con effetti depressivi e di ulteriore aggravamento della recessione.

In conclusione il presente Disegno di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, 2° comma, della Costituzione abrogando l'articolo 24 del Decreto Legge è finalizzato a garantire la reviviscenza del regime previdenziale previgente.

L'articolo 1 procede all'abrogazione dell'articolo 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214.

L'articolo 2 determina la nuova vigenza delle disposizioni abrogate o modificate dall'articolo 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 e sancisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni previdenziali, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore dell'articolo 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214.

L'articolo 3 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

### **Art. 1**

#### **(Abrogazione dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici")**

1. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

### **Art. 2**

#### **(Nuova vigenza delle disposizioni abrogate o modificate dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni previdenziali, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011.

### **Art. 3**

#### **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.